PROTEZIONE DEI DATI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI DI SVVICA.



SOMMARIO.

1. Abbreviazioni	3
2. In generale	4
2.1 Basi giuridiche	4
2.2 Scopo del regolamento sul trattamento dei dati	4
2.3 Ambito di validità del regolamento	
sul trattamento dei dati	4
2.4 Organo responsabile	4
2.5 Scopo della collezione di dati	4
2.6 Consulente per la protezione dei dati	4
3. Struttura informatica di SWICA	
3.1 Panoramica	
3.2 Responsabilità	4
4. Misure di controllo tecniche e	
organizzative (MTO)	5
4.1 Aspetti generali	
5. Persone coinvolte nella collezione di dati	5

6. Elaborazione dei dati	6
6.1 Scopo dell'elaborazione dei dati	6
6.2 Provenienza dei dati	6
6.3 Comunicazione di dati	6
6.4 Maggiori informazioni	6
6.5 Obbligo di riservatezza e vincolo del segreto pro-	
fessionale per le persone coinvolte	6
6.6 Documentazione dei processi di elaborazione	6
6.7 Conservazione e cancellazione dei dati	6
7. Diritto d'essere informati delle persone interessate8. Progettazione, gestione e controllo della	7
qualità	
8.1 Progettazione.	
8.2 Gestione	
8.3 Controllo della qualità	/
9. Disposizioni finali	7
9.1 Informazioni correlate	7
9.2 Modifiche del regolamento	7

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI DI SVVICA.

1. ABBREVIAZIONI

CEO Chief Executive Officer

Dip. Dipartimento

DRG Diagnosis-Related Groups

IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

IKS Sistema di controllo interno

IT Tecnologia informatica, termine generico per l'elaborazione di informazioni e dati

LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981

LAMal Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994
LCA Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908
LPD Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992
OPDa Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati

Processo EMA Processo entrate, mutazioni e uscite

SHP Swiss Health Platform
VAD Servizio medico fiduciario

2. IN GENERALE

2.1 BASI GIURIDICHE

SWICA Organizzazione sanitaria (Gruppo SWICA, in seguito SWICA) tratta dati personali nel senso della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) da un lato nel campo della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) quale organo federale e d'altro lato, quale persona giuridica privata, nell'ambito della legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Sulla base degli articoli 5 e 6 dell'ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), SWICA è tenuta a elaborare un regolamento sul trattamento automatizzato dei dati.

2.2 SCOPO DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Questo regolamento sul trattamento dei dati deve fornire la necessaria trasparenza sul trattamento automatizzato dei dati da parte di SWICA.

In particolare fornisce informazioni su:

- > la struttura informatica e la collezione di dati contenuta,
- > le procedure di trattamento dei dati,
- > i terzi coinvolti nella collezione di dati,
- origine, accesso e trasmissione dei dati personali trattati nelle collezioni di dati,
- > la procedura sull'esercizio del diritto di informazione.

2.3 AMBITO DI VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Questo regolamento vale per la collezione di dati automatizzati della struttura informatica di SWICA, utilizzata da tutte le aziende dell'Organizzazione sanitaria SWICA:

- SWICA Assicurazione malattia SA
- SWICA Assicurazioni SA
- SWICA Management SA
- > PROVITA Gesundheitsversicherung AG

Le procedure per il trattamento dei dati sono identiche per tutte le aziende citate.

2.4 ORGANO RESPONSABILE

La Direzione generale di SWICA è responsabile per gli affari assicurativi da lei gestiti e dunque titolare della collezione di dati

2.5 SCOPO DELLA COLLEZIONE DI DATI

SWICA gestisce la collezione di dati per adempiere i suoi compiti di assicuratore di malattia, infortuni, indennità giornaliera di malattia e assicurazioni complementari in un ambito regolato dalla legge e dai contratti.

2.6 CONSULENTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

SWICA dispone di un consulente per la protezione dei dati ai sensi dell'art. 10 LPD in combinato disposto con 25 segg. OPDa.

3. STRUTTURA INFORMATICA DI SWICA

3.1 PANORAMICA

SWICA dispone di sistemi centrali e periferici per le attività inerenti all'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) e alle assicurazioni complementari (LCA). Per questo SWICA utilizza i servizi di Centris SA, che mette a disposizione una soluzione integrata con Swiss Health Platform (SHP). SWICA completa questa piattaforma con alcune applicazioni supplementari per migliorare i servizi.

Ai sensi dell'art. 12 LPD SWICA tiene un elenco delle attività di trattamento svolte. L'elenco e la descrizione dei singoli componenti e delle interfacce si trovano anch'essi nell'elenco delle attività di trattamento (vedi anche registro delle attività di trattamento dell'IFPDT).

3.2 RESPONSABILITÀ

La responsabilità tecnica delle singole applicazioni principali spetta alle/ai responsabili delle applicazioni di SWICA.

4. MISURE DI CONTROLLO TECNICHE E ORGANIZZATIVE (MTO)

4.1 ASPETTI GENERALI

SWICA applica un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI o ISMS) basato sulla norma ISO 27001. Tra le altre cose, SWICA adotta le seguenti misure tecniche e organizzative:

4.1.1 Controllo degli accessi

I locali di SWICA sono protetti elettronicamente dall'ingresso di persone non autorizzate. Inoltre, per locali dove ci sono o vengono trattati dati degni di particolare protezione, l'ingresso è ulteriormente limitato alla cerchia di persone necessarie.

4.1.2 Controllo dei supporti di dati

Alle persone non autorizzate è tecnicamente impedito dal sistema di leggere, copiare, modificare o cancellare dati, ad esempio mediante crittografia dei dati, con la conservazione sicura dei supporti dati o mediante una loro corretta distruzione.

4.1.3 Controlli del trasporto

I dati che vengono trasportati attraverso la rete sono protetti. A tale scopo SWICA utilizza canali di comunicazione privati e crittografati. I dispositivi di memorizzazione esterni sono dotati di serie di un meccanismo di cifratura.

4.1.4 Controllo della pubblicazione

I partner collegati alla rete crittografata sono conosciuti e inequivocabilmente identificati. Viene assicurato tecnicamente che istituzioni e persone sconosciute non abbiano alcun accesso alle reti di SWICA.

4.1.5 Controllo di memoria

Leggere, copiare, modificare o cancellare dati senza l'autorizzazione è reso impossibile tecnicamente dal sistema. Concetti delle autorizzazioni assicurano che le collaboratrici e i collaboratori ottengano soltanto i diritti sui supporti di memorizzazione necessari per svolgere il loro lavoro (principio «need to know»).

4.1.6 Controllo degli utenti

Le autorizzazioni sono concesse secondo il concetto delle autorizzazioni di SWICA

4.1.7 Controllo dell'accesso ai dati

Concetti delle autorizzazioni assicurano che le collaboratrici e i collaboratori ottengano soltanto gli accessi necessari ai dati di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro (principio «need to know»).

4.1.8 Controllo dell'introduzione (verbalizzazione/ file di registro)

Le modifiche ai dati personali vengono memorizzate in maniera storicizzata. Tali informazioni vengono utilizzate per la tracciabilità dei trattamenti dei dati.

5. PERSONE COINVOLTE NELLA COLLEZIONE DI DATI

Il disbrigo degli affari assicurativi è svolto dalle collaboratrici e dai collaboratori, in particolare quelli della Direzione generale, come pure quelli delle unità d'organizzazioni decentrate (direzioni regionali, agenzie generali e agenzie).

Le responsabilità relative al trattamento dei dati sono disciplinate da direttive interne.

6. ELABORAZIONE DEI DATI

6.1 SCOPO DELL'ELABORAZIONE DEI DATI

SWICA tratta i dati esclusivamente allo scopo di gestire gli affari assicurativi, in particolare per la documentazione dei rapporti assicurativi, per l'esame delle domande, il disbrigo delle prestazioni, l'elaborazione dei pagamenti come pure per allestire statistiche e per lo scambio d'informazioni

6.2 PROVENIENZA DEI DATI

I dati sono forniti a SVVICA dalle persone assicurate stesse come pure da persone e enti (fornitori di prestazioni, assicurazioni, autorità), legittimati dalla legge (autorità amministrative e giudiziarie) o autorizzati dalle persone assicurate.

6.3 COMUNICAZIONE DI DATI

I dati vengono comunicati nell'ambito delle disposizioni di legge (art. 84a LAMal, art. 97 LAINF). Nei casi in cui SWICA non è legittimata, risp. obbligata dalla legge a trasmettere i dati, una comunicazione di dati a terzi avviene unicamente con l'autorizzazione scritta della persona interessata.

6.4 MAGGIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati di SWICA (Regolamento SWICA sulla protezione dei dati).

6.5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E VINCOLO DEL SEGRETO PROFESSIONALE PER LE PERSONE COINVOLTE

6.5.1 Collaboratrici e collaboratori SWICA

Per l'adempimento dei loro compiti, le collaboratrici e i collaboratori di SWICA trattano dati personali, anche dati degni di particolare protezione, nel sistema informatico di SWICA.

Con la firma del contratto di lavoro le collaboratrici e i collaboratori di SWICA si impegnano alla riservatezza, al mantenimento del segreto professionale e all'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati.

Per una particolare sensibilità nei confronti di determinati dati medici, le collaboratrici e i collaboratori del servizio medico fiduciario, sottoscrivono una ulteriore dichiarazione sul rispetto della protezione dei dati e della segretezza.

6.5.2 Enti esterni coinvolti

Tra SWICA e i suoi partner esterni esistono dei contratti di collaborazione, con i quali i partner si impegnano contrattualmente a garantire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati da parte loro, dei loro dipendenti e dei loro ausiliari nella stessa misura in cui esse si applicano ai dipendenti di SWICA.

6.6 DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI DI ELABORAZIONE

Le collezioni di dati di SWICA sono integrate in diversi processi di lavoro. I singoli processi sono documentati dal rispettivo dipartimento competente.

6.7 CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

I dati che devono essere obbligatoriamente conservati in base a specifiche determinazioni di legge del diritto svizzero, sono archiviati adeguatamente per la durata prescritta dalla legge e protetti da modifiche o da accesso non autorizzato.

Scaduto il termine di conservazione i dati vengono cancellati, risp. distrutti dal sistema informatico SWICA.

7. DIRITTO D'ESSERE INFORMATI DELLE PERSONE INTERESSATE

Ogni persona può far valere presso SWICA i propri diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Per esercitare i propri diritti, le persone interessate devono presentare domanda per iscritto, allegando una copia di un documento d'identità ufficiale, al seguente indirizzo:

SWICA Organizzazione sanitaria Organo della protezione dei dati Römerstrasse 38 8401 Winterthur datenschutz@swica.ch

SWICA esamina la domanda e concede i diritti, a meno che non vi siano giustificazioni che limitano i diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati.

8. PROGETTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ

8.1 PROGETTAZIONE

Le attività di trattamento automatizzate previste nel settore dell'assicurazione malattie e infortuni vengono segnalate all'IFPDT al momento dell'autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 OPDa.

8.2 GESTIONE

La gestione dei singoli sistemi centrale e periferici viene documentata dai settori competenti in manuali.

8.3 CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Garanzia e sviluppo della qualità dei singoli sistemi centrale e periferici del sistema informatico SWICA avvengono nell'ambito del sistema interno di controllo IKS, regolato separatamente.

Il processo tecnico, che assume la responsabilità sia per un'efficiente ed efficace trattamento dei dati, sia per il rispetto della protezione dei dati, controlla regolarmente l'efficacia delle procedure e definisce i criteri di verifica. Per la definizione dei parametri in ambito di protezione dei dati, viene coinvolto il consulente per la protezione dei dati.

Ove opportuno e necessario, vengono effettuati regolarmente audit interni. Ulteriori audit interni vengono effettuati principalmente dalla Revisione interna.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 INFORMAZIONI CORRELATE

Il Regolamento sul trattamento dei dati contiene informazioni di base. Per motivi di sicurezza del sistema, procedure e dei dati, il mantenimento della riservatezza nei confronti delle persone assicurate, così come nonché per la tutela dei segreti aziendali di SWICA e dei suoi partner commerciali, non vengono pubblicate informazioni specifiche.

9.2 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento sul trattamento dei dati è controllato regolarmente per verificare l'attualità. Può essere modificato in ogni momento in conformità con le disposizioni rigenti.

Winterthur, il 01.09.2023 V. 3.1

Dr. oec. Reto Dahinden Direttore generale/CEO

jerome Egii Consulente per la protezione dei dati

